



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2018, proposto da

Lido Roma S.a.s. di Milazzo Giuseppe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C. Elio Guarnaccia in Catania, viale XX Settembre 45;

contro

Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Bongiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

della nota, ricevuta via PEC dalla società ricorrente in data 19 aprile 2018, con cui l'IRSAP ha negato la propria competenza in merito alla gestione e manutenzione del canale Arci;

ove occorra, in via meramente cautelativa ed in parte qua,

della deliberazione n. 153 del 4 aprile 2018, con cui la Giunta Regionale ha autorizzato il trasferimento dei sistemi idrici, fognari e depurativi degli agglomerati industriali, dall'IRSAP ai singoli gestori unici del servizio idrico integrato competenti per territorio;

di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale;

nonché,

per l'accertamento

dell'obbligo in capo all'IRSAP di gestione e manutenzione del canale Arci;

per la condanna

al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 comma 2 CPA, ovvero, in subordine, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, come sarà meglio quantificato in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana e di Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 il dott. Pancrazio

Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, contemperati i contrastanti interessi delle parti e in considerazione dell'attività pregressa curata dall'IRSAP, che il ricorso, a un primo esame, tipico della fase cautelare, appare sostenuto da profili di fondatezza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima),

accoglie la domanda cautelare, **onerando l'IRSAP all'attività richiesta.**

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del mese di giugno 2020.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO